



TEMPISTICA E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 21/24

1-COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Considerato che la popolazione del nostro Istituto è superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto sarà costituito da 19 membri così suddiviso:

- N. 8 genitori;
- N. 8 docenti;
- N. 2 rappresentanti del personale ATA;
- Il Dirigente scolastico.

Competenze:

- 1) Delibera l'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo.
- 2) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Interclasse e Intersezione, su quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti:
 - Surroga dei membri decaduti o cessati;
 - Adotta il piano triennale dell'Offerta Formativa, il regolamento d'Istituto, il Patto Educativo di Corresponsabilità, la Carta dei Servizi;
 - Adatta il Calendario Scolastico a specifiche esigenze locali;
 - Verifica e modifica il programma annuale;
 - Indica i criteri e limiti per l'utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da parte di soggetti esterni, nonché altri interventi previsti dall'art. 33 del D. 1-2-2021 n. 44;
 - Approva il prospetto di tutte le attività da retribuire con il fondo dell'Istituto;
 - Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi;
 - Esprime parere sull'andamento generale dell'Istituto;
 - Promuove contatti con altre scuole e la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.

2-FORMAZIONE LISTE

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti:

1. Genitori;
2. Docenti;
3. Personale ATA.

e possono essere formate anche da un solo nominativo.

I candidati sono elencati con l'indicazione del COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, nonché contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (inviata on line alla Commissione Elettorale di Istituto o consegnata brevi manu presso la segreteria della scuola) nelle quali si esplicita la non appartenenza ad altre liste della stessa componente, nello stesso Istituto.

Le liste dei candidati possono essere costituite senza distinzioni di ordine di scuola, vale a dire che nella stessa lista possono figurare nominativi di genitori appartenenti a tre ordini: infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le Elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, ne può presentare solo una.

Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico, ovvero dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di un documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere all'identificazione mediante conoscenza personale.



3-PRESENTAZIONE LISTE

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle componenti e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale ATA. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.

Le liste possono essere inviate via e-mail da uno dei firmatari all'indirizzo di posta istituzionale pgic833006@istruzione.it dell'Istituto Comprensivo o consegnate brevi manu dalle ore 9:00 dell'8 novembre 2021 alle ore 12:00 del 12 novembre 2021.

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:

- LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori;
- LISTA DEI DOCENTI: N. 20 presentatori;
- LISTA DEL PERSONALE ATA: N. 3 presentatori.

I presentatori di lista non possono essere candidati a far parte del Consiglio di Istituto per il quale presentano le liste.

4-LISTE VERIFICA DEI CANDIDATI

La Commissione Elettorale, verifica che le liste siano:

- Sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che questi siano della stessa componente della lista e che siano autenticate le firme dei presentatori;
- Accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengono alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nominativi dei candidati per i quali si verifichi il difetto di uno solo dei predetti requisiti.

La Commissione Elettorale, inoltre:

- Provvede a ridurre le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nominativi dei candidati secondo l'ordine di numerazione con cui gli stessi sono inseriti nella lista;
- Cancellare i nominativi dei candidati inseriti in più liste;
- Cancellare i nominativi dei presentatori che abbiano presentato più liste, verificando che il loro numero non scenda sotto il minimo prescritto e invitando, in tale circostanza, i diretti interessati a regolarizzare la presentazione della lista entro 3 giorni e comunque non oltre il terzo giorno successivo al termine prescritto per la presentazione delle liste.

Di tutte le operazioni effettuate la Commissione Elettorale redige un verbale. Le decisioni prese sulla regolarizzazione delle liste sono rese pubbliche entro 5 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste, mediante affissione all'Albo e possono essere impugnate entro i 2 giorni successivi alla data di affissione all'Albo, con ricorso all'USR competente, che si pronuncia in merito nel termine di due giorni.

Le liste definitive sono affisse all'Albo dell'istituto e pubblicizzate on line all'atto della votazione.

5-PROPAGANDA ELETTORALE

L'illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee on line da tenersi dal 9 novembre 2021 al 25 novembre 2021, in orario non coincidente con le attività didattiche.

Le richieste delle riunioni on line devono essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima.



6-MODALITA' DELLE VOTAZIONI

Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale ATA.

Il voto può essere espresso sia per la lista, sia per il candidato.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

I GENITORI CHE HANNO I FIGLI ISCRITTI IN CLASSI DIVERSE, nella scuola secondaria, primaria e/o dell'infanzia dello stesso Istituto votano una sola volta, (**regola del figlio minore**).

7-SPOGLIO

Le operazioni di spoglio saranno effettuate dalla Commissione Elettorale hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non possono essere interrotte prima della loro conclusione.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Della operazione di scrutinio si redige duplice verbale originale.

Dal processo verbale devono risultare:

- Il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria;
- Il numero di voti attribuiti a ciascuna lista;
- Il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato.

8-ATTRIBUZIONE DEI POSTI

Si procede alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista sommando i voti validi risultanti dagli atti trasmessi

9-PROCLAMAZIONE E RICORSI

Ultimate le operazioni di assegnazione dei posti si procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all'albo della scuola e all'albo online.

I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla Commissione Elettorale che decide in merito, nel termine di 5 giorni.